

**MISURA/SOTTOMISURA : 227 - INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI****AZIONE : 3 – Conservazione e incremento della biodiversità<sup>119</sup>****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1. - Descrizione generale:**

L'azione mira a sostenere la realizzazione di interventi a finalità ambientali e paesaggistiche, atti a garantire nel complesso la protezione e la valorizzazione del territorio forestale. Tali investimenti rappresentano generalmente un costo netto per i proprietari, senza fornire alcun tipo di reddito, ma sono indispensabili per limitare il progressivo abbandono delle aree rurali e marginali, risaltando il loro importante ruolo sociale. In particolare si promuovono interventi di realizzazione e ripristino di biotopi forestali al fine di conservare e incrementare le specie animali e vegetali autoctone all'interno dei soprassuoli forestali regionali.

**1.2. - Obiettivi:**

Le operazioni selvicolturali e di altro tipo promosse dall'azione mirano a tutelare e valorizzare i boschi attraverso la realizzazione e/o il ripristino di biotopi forestali in grado di aumentare la biodiversità presente e la complessità dell'ecosistema forestale.

**1.3. - Ambito territoriale**

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali come definite al punto 3.3.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 Soggetti richiedenti**

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste;
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane;
- e) Veneto Agricoltura;
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento;
- h) Regole e Comunioni famigliari;
- i) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale;
- j) Altri soggetti gestori aventi titolo ad eseguire l'intervento e disponibilità dei terreni.

**2.2 – Criteri di ammissibilità**

---

<sup>119</sup> Sostituzione del titolo dell'azione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi tramite un contratto di conduzione (affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione, oppure sia titolare delle competenze tecniche necessarie e abbia allo stesso tempo, la disponibilità dei terreni sui quali realizzare l'intervento.

Nel caso di interventi realizzati in superfici in conduzione il richiedente deve averne diritto per almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda, inoltre è necessario per tali superfici presentare l'assenso del proprietario.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

### **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

#### **3.1 – Tipo di interventi**

- a) *Ricostituzione di aree aperte all'interno del bosco al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità* (creazione di spazi ecotonali). In particolare:

**a.1** - Taglio della vegetazione arbustiva mediante sfolli e decespugliamenti in aree aperte ma all'interno di complessi boscati (radure);

**a.2** – Interventi selvicolturali con tagli a raso su piccole buche in radure che hanno subito una ricolonizzazione forestale;

- b) *Realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti torbiere all'interno delle superfici forestali:*

**b.1** - realizzazione di sbarramenti idrici e/o creazione di buche sul terreno per agevolare il deflusso ipodermico finalizzati alla creazione di stagni, laghetti, torbiere

**b.2** – piantagione di specie erbacee acquatiche, arboree e arbustive autoctone o comunque ecologicamente coerenti con il biotopo realizzato

**b.3** – asportazione del fango e creazione di isole e zone affioranti in specchi d'acqua e torbiere.

- c) *Rinaturalizzazione delle fustaie e dei cedui (es: deconiferamento in zone collinari e di pianura, eliminazione abete rosso nei cedui in zone montane):* interventi selvicolturali finalizzati a sostituire le conifere favorendo la successione naturale con specie di latifoglie autoctone, consentire l'autoperpetuazione dei boschi di latifoglie di particolare pregio (es: quercu-carpineti, rovereti), indirizzare il popolamento verso una maggiore complessità compositiva e strutturale di più elevato valore ambientale

**c.1** – diradamenti del piano dominante in fustaie artificiali di conifere finalizzati alla progressiva riduzione della densità del popolamento laddove la stazione sia ecologicamente idonea per la successione naturale ovvero vi sia presenza di rinnovazione naturale di latifoglie.

**c.2** - diradamento del piano dominato in soprassuoli interessati dalla presenza di specie non autoctone e comunque non ecologicamente coerenti con la stazione oggetto dell'intervento

**c.3** - interventi selvicolturali in cedui finalizzati all'eliminazione delle conifere (es: taglio dell'abete rosso nei cedui di faggio)

### 3.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzo agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 allegato al presente bando nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente all'esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale solo nel caso di beneficiari privati. In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Terzo+Bando+Generale+2009.htm>, dovrà preventivamente individuare la natura e la quantità dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzi regionali. Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di natura associativa di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

### 3.3 - Limiti e condizioni

*Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 o quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78. La misura non si applica ai boschi pianificati le cui particelle forestali sono state individuate come a prevalente funzione produttiva.<sup>120</sup>*

**a)** *“Ricostituzione di aree aperte all'interno del bosco al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità”*: l'intervento si applica ai soli boschi pianificati<sup>121</sup> con piani di riassetto o riordino forestale; le superfici oggetto dell'intervento devono aver subito una recente ricolonizzazione ad opera del bosco (inferiore a 50 anni) documentabile da foto aeree o deducibili dai relativi piani di riordino/riassetto forestale:

- con riferimento all'**intervento a.1)** le radure devono avere una superficie accorpata inferiore a 2000 m<sup>2</sup> e presentare una copertura arbustiva di qualunque intensità posta all'interno di boschi;
- con riferimento all'**intervento a.2)** la superficie oggetto dell'intervento deve essere pari o inferiore a 1000 m<sup>2</sup> e deve ospitare soggetti arborei di età inferiore ai 50 anni. Tali interventi sono da considerarsi a tutti gli effetti, ai sensi della DGR 3956/07 e dell'art. 23 LR 52/78 tagli colturali poiché finalizzati al mantenimento/incremento di biotopi forestali.

<sup>120</sup> Sostituzione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

<sup>121</sup> Possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno state consegnate le minute del piano per il collaudo.

b) *“Realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti torbiere all'interno delle superfici forestali”*: la superficie di intervento deve essere inferiore a 2000 m<sup>2</sup><sup>122</sup>; le opere realizzate non possono essere utilizzate per la captazione di acqua a scopi civili e/o produttivi irrigui;

c) *“Rinaturalizzazione delle fustaie e dei cedui (es: deconiferamento in zone collinari e di pianura, eliminazione abete rosso nei cedui in zone montane)”*: l'esecuzione dell'intervento deve essere supportata da progetto di taglio che deve essere approvato dal Servizi Forestali Regionali (SFR) competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Ad eccezione degli interventi di cui al punto 3.1 intervento **a.1** *“Taglio della vegetazione arbustiva mediante sfolli e decespugliamenti in aree aperte (radure)”* tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+ed+Economia+Montana/Settori+di+attività/Economia+Montana+e+Comunità+Montane/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>

Gli interventi di natura selvicolturale devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta “benzina alchilata”.

Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

### 3.4 Durata degli impegni / Vincoli

Tutte le opere ed i lavori eseguiti non potranno essere distolti, tranne in casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

## 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

### 4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.000.000,00 € .

<sup>122</sup> Per fornire qualche termine di paragone si può dire che una superficie di 2000 m<sup>2</sup> viene raggiunta:

- da un cerchio di circa 25 m di raggio;
- da rettangoli con coppia di base e altezza come: 40 e 50 m, 35 e 57 m, 30 e 66 m, 25 e 80 m, 20 e 100 m;
- da triangoli con coppie di base e altezza come 40 e 100 m, 50 e 80 m, 60 e 67 m, 70 e 57 m.

**4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

L'aiuto viene concesso nella misura del 85% della spesa ammissibile.

**4.3 – Limiti di intervento e di spesa**

La spesa considerata ammissibile varia da un minimo di 8.000,00 € ad un massimo di 100.000,00 € .

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale sulla base di quanto individuato nel prezzario forestale regionale.

In qualsiasi caso il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 7.000 € e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,14 Ha. Il suddetto massimale di 7000 €/ha non è comprensivo di IVA.

Data la natura colturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dal miglioramento boschivo.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

**4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione**

La data di scadenza per la realizzazione degli interventi è fissata a 24 mesi dalla data della data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

**5. CRITERI DI SELEZIONE****5.1 – Priorità e punteggi**

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

<b>ELEMENTO PRIORITÀ'</b>	<b>DI</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTI</b>
Aree pianificate		1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Zone Rete Natura 2000		2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	5
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)		3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	5
Aree a riposo selvicolturale		4) Interventi realizzati interamente in aree	3,5

o riserva forestale	destinate esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.	
Svantaggi altitudinali	5) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	4
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici	6) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:	
	- dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato C alla DGR 167/2010)	3 5
Svantaggi orografici	6) Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	7) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Approccio associativo	8) Appartenenza del richiedente ad associazioni o a consorzi di proprietari.	1
Approccio associativo	9) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Indice di frammentazione della proprietà	10) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4):	
	maggiore del 60% maggiore del 40% (Allegato G alla DGR 4083/09)	3 1,2

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscità sia superiore al 40%.

## 5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata con il seguente ordine:

ELEMENTO PREFERENZA	DI	INDICATORE	ORDINE
Indice di boscosità del comune		Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	Preferenza alta Preferenza media Preferenza bassa

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti, il beneficiario dovrà allegare alla domanda e al progetto, redatto da un tecnico qualificato, la cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento. La cartografia deve essere georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto.

### 6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto ad esclusione della priorità relativa alla certificazione della Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica (indicazione dell'eventuale normativa di riferimento alla gestione dei siti di intervento e alle competenze concernenti i lavori realizzati), documentazione fotografica, elaborati grafici, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezziario regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;
5. cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento, georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto;
6. per i soggetti pubblici e le associazioni o i consorzi di proprietari, ivi compreso le Regole provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
7. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
8. con riferimento al solo intervento **a.2) e c)** progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.

9. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 per il solo intervento b) del punto 3.1;
11. provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 53 e. 54 delle PMPF qualora pertinenti;
12. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
13. atto di assenso firmato dal proprietario, secondo il modello predisposto da Avepa, nel caso in cui l'intervento venga realizzato in superfici non in proprietà;
14. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 8 al n. 14 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio;

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, oltre alla documentazione indicata negli *Indirizzi procedurali* di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
- copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge;
- solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.